



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

Verona, 22 Febbraio 2019

A mezzo e-mail a:
info@agisgolf.com

Spett.le
Agis - Associazione Golfisti Italiani Seniores
Via Uguccione da Pisa, 6

20145 Milano

a mezzo pec a:

Preg.mo Sig.
AVV. GIUSEPPE PEA

p.c.,
a mezzo e-mail a:

Preg.mo Sig.
AVV. PAOLO BERRUTI

OGGETTO: Procedimento n. 15F//2018 – Atto di archiviazione

Il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale, giusta delega del Procuratore Federale in data 7.1.2019, con riferimento alla notizia di illecito pervenuta tramite il tesserato Alex Fea in relazione allo svolgimento delle elezioni, per il rinnovo delle cariche sociali ed all'apertura di un procedimento ex art. 1, comma 3 - n. 2), Reg. Giust. nei confronti di codesta Associazione, quale oggettivamente responsabile dell'operato di Baracchini Giorgio, consigliere nazionale, per aver egli suggerito tramite l'indirizzo di posta elettronica del Comitato Agis Piemonte ai soci una serie di nominativi quali candidati a cariche sociali (presidente e consiglieri), e di Invernizzi Walter, consigliere nazionale, per aver egli sulla pagina Facebook di Agis Lombardia promosso la candidatura a consigliere nazionale di Bucarelli Maurizio,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

osserva quanto segue

Ha esposto il tesserato Alex Fea che i consiglieri nazionali dell'Associazione Baracchini Giorgio e Invernizzi Walter avrebbero commesso illecito il primo per aver suggerito tramite l'indirizzo di posta elettronica del Comitato Agis Piemonte ai soci una serie di nominativi quali candidati a cariche sociali (presidente e consiglieri), ed il secondo per aver sulla pagina Facebook di Agis Lombardia promosso la candidatura a consigliere nazionale di Bucarelli Maurizio.

Aperto il procedimento, l'Associazione, tramite il suo legale Avv. Giuseppe Pea, ha rilevato che:

- la questione è di competenza esclusiva dell'Agis e su di essa si è già pronunciato il relativo organo giudiziario;

- i consiglieri succitati erano già decaduti;

- i suddetti hanno utilizzato il primo la mail del Comitato Piemonte, del quale era Presidente, ed il secondo il sito Facebook del Comitato Lombardia, del quale era Presidente;

- è prassi che i soci Agis svolgano propaganda elettorale;

- la competenza sulle violazioni del Codice Etico è del Presidente Federale.

** ** *

Al di là degli aspetti procedurali di cui subito si dirà, le questioni di fatto qui esaminate sono invero pacifiche e si tratta solo di attribuire loro la giusta valenza.

Quanto alle questioni procedurali.

L'Agis ha sollevato due eccezioni di incompetenza.

Sotto un primo profilo, la valutazione dell'operato dei due consiglieri sarebbe di competenza esclusiva dell'Agis, tanto è vero che un pronunciamento sarebbe già intervenuto.

Non pare invero che l'eccezione sia accoglibile.

L'Agis ha una propria giustizia, che ha già fatto, o farà, il suo corso, per le questioni rilevanti al proprio interno, mentre la Federazione ha a sua volta diritto di giudicare comportamenti dell'Associazione quale affiliata, tramite i suoi organi direttivi, che confliggano con il Regolamento di Giustizia.

Così osservando, emerge che anche la seconda eccezione di incompetenza non è condivisibile, posto che qui non si sta giudicando di infrazioni al Codice Etico, bensì al Regolamento di Giustizia.

Quanto al merito.

Venendo così al merito, si deve anzitutto rilevare che è pacifico che i soci Agis possano svolgere propaganda elettorale, così come è tuttavia altrettanto certo che i due consiglieri in questione abbiano all'uopo utilizzato strumenti di comunicazione di pertinenza dell'Associazione, sia pure nelle sue diramazioni territoriali.

Si tratta di capire se tale attività possa costituire infrazione al Regolamento di Giustizia della Federazione.

Ebbene, la questione pare invero avere valenza esclusivamente interna all'Associazione e nessun riflesso esterno, sì che possa andare ad integrare eventuali illeciti di competenza degli organi di Giustizia della Federazione.

E' ben vero che l'Associazione risponde oggettivamente dell'operato dei propri dirigenti, però è anche vero che questo operato deve necessariamente costituire illecito, che nel caso di specie, esaminando il Regolamento di Giustizia, non è invero dato ravvisare.

Ferma naturalmente la possibilità che l'Agis al proprio interno possa emettere, tramite i competenti organi, i provvedimenti eventualmente ritenuti di giustizia.

** ** *



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

In forza di tali considerazioni, in data 4.2.2019 veniva emesso atto di intendimento di archiviazione, condiviso dalla Procura Generale dello Sport con atto in data 14.2.2019. Pertanto, tutto ciò premesso ed osservato, considerato che nei fatti come sopra descritti non è ravvisabile alcun illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della Federazione, il sottoscritto Sostituto Procuratore dispone l'archiviazione del procedimento.

Il Sostituto Procuratore
(Avv. Roberto Padovani)